

# Autovelox

del dr. FABIO DIMITA



RICCIONE 2008  
XXVII edizione  
17-20 settembre

## Dispositivi automatici di rilevamento delle violazioni al C.D.S

### 1) I dispositivi per il rilevamento delle infrazioni ai sensi degli artt. 142 e 146 C.D.S.

#### **PROCEDURE DI APPALTO DELLA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI AUTOVELOX: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI**

Il Ministero, in via preliminare, ha confermato che l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, e tra queste quelle relative al superamento dei limiti massimi di velocità, ricade tra le attività di cui all'art. 11 c. 1 lett. a) del Nuovo Codice della Strada (D.L.vo 30.04.1992 n. 285).

Fabio Dimita, Avvocato, Direttore amm.vo  
Ministero Infrastrutture/Trasporti

Esso costituisce servizio di polizia stradale, e pertanto non può essere delegato a terzi, pena la nullità giuridica degli accertamenti, e la censurabilità delle amministrazioni inadempienti, in quanto in contrasto con la previsione dell'articolo 345 comma 4 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, secondo il quale l'accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità deve essere eseguito attraverso la "gestione diretta" delle apparecchiature da parte degli organi di polizia stradale. (così come esplicitamente espresso anche dalla CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE Sentenza 7 novembre 2003 n. 16713).

Tale assunto è confermato dal fatto che il Legislatore, all'art. 345 richiamato, abbia esplicitamente previsto come l'attività di accertamento per il rilevamento della velocità sia espletabile previa l'utilizzo di apparecchiature approvate a condizione "che siano nella disponibilità degli stessi organi accertatori", non specificando la natura del titolo o del possesso.

Al contrario, nulla osta che le singole apparecchiature possano essere noleggiate con contratti che prevedano, altresì, gli interventi di manutenzione, essendo sufficiente che le stesse siano nella disponibilità degli organi di polizia stradale, ai sensi dell'art. 345 richiamato.

La convalida e sottoscrizione di verbali di accertamento – ha precisato il Ministero – deve essere effettuata dagli organi di polizia stradale, e così pure ogni altra operazione che concorra alla formazione dell'atto pubblico, nel rispetto delle disposizioni a tutela della riservatezza.

